

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., applicabile nella Regione Siciliana ai sensi dell'art. 36 co. 2 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., in quanto compatibile, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024 con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'arch. Calogero Beringheli ;
- VISTO** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “ Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. all'Arch. Antonino Polizzi con decorrenza dal 02/01/2026;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva (UE) 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTA	la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
VISTA	la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTA	la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;
VISTO	il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
VISTO	il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" e la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo V - Bonifica dei siti contaminati";
VISTA	la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l'art. 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti S.I.C. e Z.P.S.";
VISTO	il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
VISTA	la legge regionale 14/05/2009, n. 6 e in particolare l'art. 60 "Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";
VISTO	il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303" e successiva modifica e integrazione;
VISTO	il decreto M.A.T.T.M. n. 308 del 24/12/2015 "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12/09/2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164";
VISTO	il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
VISTO	il decreto legge 31/05/2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29/07/2021, n. 108, in considerazione della necessità ed urgenza di garantire l'attuazione degli interventi relativi al PNRR e al PNIEC per impianti alimentati da fonti rinnovabili e della necessità di accelerare e semplificare le procedure necessarie per la loro attuazione;
VISTO	il decreto legislativo 08/11/2021, n.199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
VISTO	il decreto legislativo n. 190 del 25/11/2024 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5/08/2022, n.18" entrato in vigore il 30/12/2024 e ss.mm.ii.;
VISTA	il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 344 del 10/11/2025 ed emanato con DPRS del 13/11/2025 n. 5;
VISTA	la deliberazione della G.R. n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)" come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 307 del 20/07/2020, con le quali: • l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale preposta all'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.A.S., V.I.A., P.A.U.R. e A.I.A. (in questo caso fatta eccezione per le istruttorie di cui all'art. 1 co. 6 della legge regionale n. 3/2013) di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., rimanendo in capo al D.R.A. i propedeutici adempimenti istruttori di natura gestionale; • il D.R.A. è stato individuato quale Autorità Competente al rilascio dei provvedimenti conclusivi dei

procedimenti di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a V.A.S. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di screening V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come modificato in ultimo dall'art. 22 comma 1 della legge regionale 10/08/2022, n.16;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con cui sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (nel seguito "C.T.S.");
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 56/Gab del 23/02/2026;
- VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 "Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione legge regionale 15/04/2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 che ha regolato, a decorrere dal 01/01/2022, il funzionamento della Commissione ed individuato gli obblighi, i compiti e le funzioni assegnati al predetto Organismo;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 579 del 13/12/2022 recante: "Commissione Tecnica Specialistica di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15/04/2021, n. 9 – Avviso pubblico volto all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti. Atto di indirizzo volto alla riforma del predetto Organismo";
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 70 del 10/02/2023, recante "Commissione Tecnica Specialistica di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15/04/2021, n. 9, con cui sono state apprezzate le proposte modificative della C.T.S. in ordine all'articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l'individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n. 1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell'ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 53/Gab del 21/02/2023 che ha introdotto i nuovi requisiti di ammissione per l'individuazione dei componenti della C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 che ha aggiornato l'organizzazione ed il funzionamento della C.T.S., integrato con il decreto assessoriale n. 54/GAB del 23/02/2026;
- VISTA** la legge regionale 08/04/2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO** l' art. 14 quater del D.L. 09/12/2023, n. 181, per come convertito con modificazioni dalla L. 02/02/2024, n. 11, che prevede la nomina, con successivo decreto, del Presidente della Regione Siciliana a Commissario straordinario, il quale adotta il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152" (art. 14 quater, comma 2, lett. a), e approva "progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti", ivi compresi quelli di termovalorizzazione (art. 14 quater, comma 2, lett. b), per "il completamento della rete impiantistica integrata" (art. quater 14, comma 1, primo periodo), a mezzo di investimenti finanziati "nel limite complessivo di 800 milioni di euro" (art. quater 14, comma 9);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 179/Gab del 05/06/2024 che dispone parere motivato favorevole sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano denominato "Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana – Stralcio Rifiuti Urbani" e sull'integrato procedimento di

Valutazione di Incidenza Ambientale;

- VISTA** l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana n. 3 del 21/11/2024 di "Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)" che approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani);
- VISTA** l' Ordinanza del Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana n. 3 del 20/10/2025 con cui è stato adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Speciali);
- VISTA** la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 19937 del 15/04/2020, con cui il proponente, ditta SI Energy S.r.l., ha presentato istanza di avvio della procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.lgs.152/2006, per il *"Progetto di un impianto di termovalorizzazione a griglia mobile per produzione di energia elettrica da rifiuti solidi non pericolosi costituito da due linee per complessivi 212.5 Mw termici nonché di tutte le relative opere di connessione alla RTN"*, perfezionata in data 12/08/2020 (prot. D.R.A. n. 47275 del 12/08/2020) con allegata la documentazione tecnico-amministrativa di rito pubblicata sul portale per le valutazioni ambientali dal n. 31516 al n. 31847;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 51264 del 02/09/2020, rettificata con nota prot. D.R.A. n. 51819 del 04/09/2020, con cui il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato:
- la procedibilità dell'istanza;
 - l'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 27-bis comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'istanza e della documentazione trasmessa a corredo nella citata Sezione Enti del Portale Valutazioni Ambientali;
 - l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 7/2019;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 61806 del 22/10/2020, con cui il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato l'esito della verifica documentale ex art. 27-bis comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 64096 del 02/11/2020, con cui il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato:
- l'avvio della fase di consultazione pubblica ex art. 27-bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - l'accoglimento, ex art. 9 comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della richiesta del proponente Ditta Si Energy S.r.l. di non rendere pubblica, per ragioni di segreto industriale o commerciale, parte della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza;
 - l'avvenuta pubblicazione, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1019), dell'avviso al pubblico ex art. 23 comma 1 lettera e) del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e di tutta la documentazione concernente la procedura in argomento, fatta eccezione per quella coperta da segreto industriale o commerciale che resta comunque consultabile dalle sole Amministrazioni/Enti Competenti in indirizzo nella Sezione Enti del medesimo Portale (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti> - Codice Istanza 139);
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 1448 del 12/01/2021, con cui il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato che in data 01/01/2021 si è conclusa la fase di consultazione ex art. 27-bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. conseguente la pubblicazione, nella Sezione Pubblica del suddetto Portale (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1019), dell'avviso al pubblico e della documentazione afferente al procedimento, durante cui fase non erano pervenute osservazioni del pubblico interessato;
- VISTA** il Parere Intermedio Istruttorio (P.I.I.) n. 44/2021 del 26/05/2021, inoltrato al proponente dal Servizio 1 del D.R.A. . n. 35100 del 28/05/2021 con contestuale richiesta di integrazioni, ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., entro trenta giorni;
- VISTA** la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 79341 del 23/11/2021, con cui il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in riscontro al P.I.I. n. 44/2021 pubblicata sul portale per le valutazioni ambientali dal n. 12872 al n. 12893;
- VISTA** la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 79976 del 25/11/2021, con cui il proponente ha trasmesso istanza di integrazione della procedura di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. ad integrazione del procedimento in corso, allegando relativa documentazione amministrativa;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 80622 del 30/11/2021, con cui il Servizio 1 del D.R.A., ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato la pubblicazione, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1019), di un nuovo avviso pubblico e di ulteriore documentazione afferente al procedimento (fatta eccezione per quella coperta da segreto industriale o commerciale che resta comunque consultabile nella citata Sezione Enti dai soli Enti/Amministrazioni competenti), precisando che entro il termine di 30 (trenta) giorni il pubblico interessato avrebbe potuto presentare osservazioni, e che il parere preventivo di V.INC.A. avrebbe dovuto essere espresso dall'Ente Gestione della R.N.O. "Oasi del Simeto", ovvero la Città Metropolitana di Catania, II Dipartimento - Gestione Tecnica/Servizio D2.04 - Ambiente - Energia - Polizia Provinciale e Protezione Civile;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 3690 del 24/01/2022, con cui il Servizio 1 del D.R.A. ha indetto la conferenza di

servizi ex art. 27-bis comma 7 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nel seguito “CdS”) in seno al procedimento in oggetto, ed ha convocato la prima riunione per il giorno 21/02/2022;

VISTA la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 6057 del 01/02/2022, con cui il WWF Sicilia Nord Orientale, l'Associazione Mediterranea per la Natura, la Lipu Sezione di Catania, Italia Nostra Sezione di Catania, e il Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto, hanno presentato delle osservazioni sul progetto in questione nell'ambito del procedimento PAUR, con particolare riferimento alla documentazione progettuale trasmessa ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI integralmente i verbali della CdS del 21/02/2022, del 28/03/2022, del 26/05/2022, del 06/07/2022 e del 14/07/2022 all'esito delle quali il Presidente ha comunicato che nel rispetto di quanto previsto dal punto 7 della “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti” approvata con il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, è da considerarsi conclusa la fase di acquisizione dei pareri ai fini della V.I.A. e della V.INC.A.;

PRESO ATTO dei pareri complessivamente acquisiti nell'ambito delle suddette CdS:

- nulla osta ai sensi degli artt. 110 e 112 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. reso dal Dipartimento Regionale dell'Energia/Servizio 10 - Attività tecniche e risorse minerarie con nota prot. n. 31669 del 25/09/2020 (prot. D.R.A. n. 55960 del 25/09/2020);
- parere positivo con condizioni ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 reso dal Dipartimento Regionale dell'Energia/Servizio 8 - Ufficio Regionale per gli idrocarburi e la geotermia, con nota prot. n. 36409 del 04/11/2020 (prot. D.R.A. n. 64763 del 04/11/2020);
- parere positivo a condizioni ai sensi dell'art. 334 del D.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 710 del R.D. n. 327/1942 (Codice della Navigazione) reso dall'Aeronautica Militare/Comando Scuole A.M. - 3a Regione Aerea, con nota prot. n. 45689 del 09/12/2020 (prot. D.R.A. n. 72691 del 09/12/2020);
- parere positivo a condizioni reso dal Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico/Servizio 1 - Prevenzione secondaria, malattie professionali e sicurezza nei luoghi di lavoro, con nota prot. n. 47102 del 22/12/2020 (prot. D.R.A. n. 75322 del 22/12/2020);
- parere positivo condizionato reso da SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. Prot.Disic/Gn/Int/Ian/Prot.230/2021 del 15/12/2021 (prot. D.R.A. n. 84765 del 16/12/2021);
- parere preventivo di V.INC.A ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. reso dalla Città Metropolitana di Catania, II Dipartimento 4° Servizio - Ufficio Gestione Riserve con nota prot. n.2813 del 19/01/2022, acquisita al prot. D.R.A. n. 4264 del 25/01/2022;
- parere positivo del Comando Marittimo Sicilia per i soli aspetti demaniali reso con nota prot. M_D Msicil0002617 del 02/02/2022 (prot. prot. D.R.A. n. 6633 del 03/02/2022);
- parere favorevole del Comando VVF di Catania reso con nota prot. n. 5199 del 18/02/2022 (prot. D.R.A. n. 10242 del 21/02/2022);
- Nulla Osta reso dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 5 “Gestione del demanio forestale trazzera e usi civici” con nota prot. n.18941 del 07/03/2022 (prot. D.R.A. n. 13983 del 07/03/2022);
- nota prot.n.16039 del 28/03/2022, acquisita al prot. D.R.A. n. 20601 del 28/03/2022, con cui ARPA Sicilia ha approvato il Progetto di Monitoraggio Ambientale con osservazioni/prescrizioni;
- parere di VIA positivo reso dal rappresentante del Comune di Catania - Direzione Politiche per l'Ambiente nel corso della CdS del 28/03/2022;
- parere positivo ai fini paesaggistici reso dal rappresentante della Soprintendenza Beni Culturali di Catania nel corso della CdS del 28/03/2022;
- parere positivo su interferenze reso dal rappresentante di SIDRA S.p.A. nel corso della CdS del 28/03/2022;
- parere positivo sul Piano di Utilizzo in Sito delle terre e rocce da scavo reso dal rappresentante di ARPA Sicilia nel corso della CdS del 06/07/2022;
- parere favorevole reso dall'Ufficio del Genio Civile di Catania con nota prot. n. 100496 del 12/07/2022 (prot. D.R.A. n. 52590 del 13/07/2022)
- nota prot. n.10722 del 13/07/2022 (prot. D.R.A. n. 52759 del 13/07/2022), con cui l'Ufficio del Genio Civile di Catania ha trasmesso la Relazione Istruttoria sulle opere di connessione alla RTN, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 1775/1933;
- parere favorevole reso dall'ASP di Catania, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene Ambienti di Vita con nota prot. n.519799 del 13/07/2022 (prot. D.R.A. n. 53148 del 14/07/2022);

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 79179 del 12/11/2024, con cui il Servizio 1 del D.R.A ha richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo un parere giuridico in ordine ad un ipotetico contrasto tra il PRGR (Stralcio Rifiuti Urbani 2024) e il progetto in argomento evidenziato da C.T.S. nell'estratto verbale della riunione del 11/10/2024;

VISTO il Parere acquisito al prot. D.R.A. al n. 86824 del 12/12/2024, con il quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha riscontrato la richiesta del Servizio 1 del D.R.A. testualmente affermando: “*Premesso che - in linea generale e di principio - è ben possibile che della rete impiantistica integrata possa far parte anche un TMV di iniziativa privata, dirimente nella fattispecie è la considerazione che - fermi restando i*

principi eurounitari dell'autosufficienza e della prossimità (Direttiva 2008/98/CE, art. 16) - detta rete debba essere realizzata "tenendo conto delle migliori tecniche disponibili" (così Direttiva cit. e art. 182-bis, Codice dell'ambiente), tenuto conto che la gestione dei rifiuti deve rispettare "criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica" e "del rapporto costi - benefici" (artt. 178, 182-bis e 199, Cod. cit.). Ciò detto, occorre rimarcare che le scelte pianificatorie in questione costituiscono espressione di valutazioni di merito tecnico - discrezionali di elevato spessore e che esse - allo stato - rendono necessaria e sufficiente (anche alla stessa stregua dei criteri di cui sopra) la sola presenza di due TMV pubblici nella provincia di Catania. Peraltro, la presenza di un terzo TMV (nella specie, quello proposto da Si - Energy srl) contrasterebbe frontalmente con il criterio di fattibilità economica e con il rispetto del rapporto costi - benefici, posto che - come rappresenta codesta p.A. - comprometterebbe "la stabilità economica" dell'impianto pubblico e la convenienza economica della tariffa per i Comuni; tanto a prescindere dalle ulteriori valutazioni relative a livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica";

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 88222 del 17/12/2024, con cui il Servizio 1 del D.R.A. ha trasmesso alla C.T.S. il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in merito ad un ipotetico contrasto tra il PRGRU 2024 e il progetto in oggetto;

VISTO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 274/2025 reso dalla C.T.S. nella seduta plenaria 27/05/2025 nell'ambito del quale in conclusione è stato:

- **"VALUTATO** che sulla scorta del parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, l'impianto in progetto non risulterebbe compatibile con le previsioni impiantistiche del PRGR Stralcio Rifiuti Urbani 2024 in quanto, come sopra richiamato, tale Piano prevede che i flussi di rifiuti in uscita dalle piattaforme di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati siano conferiti ai due termovalorizzatori a gestione pubblica da realizzarsi presso le zone industriali di Palermo e Catania;
- **VALUTATO** che stante la prossima realizzazione del termovalorizzatore di località Pantano d'Arce del comune di Catania, a gestione pubblica, i flussi di rifiuti provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati del bacino relativo alla Sicilia orientale, previsti in progetto in ingresso all'impianto proposto dalla SI Energy S.r.l. e costituenti circa il 64% del totale di rifiuti in ingresso al medesimo impianto, saranno invece destinati ad alimentare il sopracitato TMV pubblico regionale di Catania, con la conseguenza che la potenzialità complessiva di trattamento dell'impianto di recupero energetico in esame risulta sovradimensionata rispetto alle esigenze di fabbisogno impiantistico del territorio di riferimento nello scenario pianificatorio attuale (PRGRU 2024);
- **RITENUTO** che le suddette criticità emerse nel corso del procedimento non possono essere superate nel quadro pianificatorio attuale e che pertanto non possa essere espressa una valutazione ambientale dell'impianto proposto";

CONSIDERATO che ad esito della suddetta istruttoria è stata restituita al Servizio 1 del D.R.A. la procedura n. 1019, classifica CT15 RIF1019, relativa al "Progetto di un impianto recupero energia da rifiuti non pericolosi - TMV Catania - costituito da due linee di termovalorizzazione per complessivi 212,5 MW termici, nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Catania, Zona Industriale, Foglio di mappa n. 47 particelle 169, 184, 459 e 462", proposto da SI Energy S.r.l.;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 40172 del 10/06/2025 con cui il Servizio 1 del D.R.A. ha restituito il predetto P.I.C. n. 274/2025, richiedendo alla C.T.S. di chiarire quali fossero le conclusioni dell'istruttoria tecnica nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) integrata con la valutazione di incidenza (V.Inc.A), rilevando che l'istruttoria avrebbe dovuto concludersi con un parere motivato contenente la valutazione sugli impatti ambientali e sull'incidenza del progetto, invitando la stessa commissione "all'adozione di un parere motivato che consenta la decisione finale dell'autorità competente e l'adozione del provvedimento di V.I.A. integrato con la V.Inc.A. in coerenza a quanto previsto dall'art. 23 e dall'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997";

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 55748 del 04/08/2025, con cui il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato che l'Avvocatura dello Stato, con nota prot. 6550 del 29/07/2025-P-aoct AL:4953/2025, ha inviato il ricorso al T.A.R. Sicilia sez. staccata di Catania, proposto dalla SI Energy S.r.l. "avverso l'ARTA e la C.T.S. per l'annullamento del Parere Istruttorio Conclusivo n. 274/2025, di ogni atto, antecedente o conseguente, comunque connesso, e, ove occorra, del verbale della seduta della C.T.S. dell'11/10/2024 e di ogni altro verbale allo stato non conosciuto", nonché per l'accertamento "dell'obbligo di concludere la Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. (Livello I - Screening, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii." e per la condanna a provvedere in tal senso, e ha richiesto alla C.T.S. di volere esprimere il parere tecnico giuridico di competenza;

CONSIDERATO che seguito della richiamata nota la C.T.S. nella seduta plenaria del 29/08/2025, ha reso il parere giuridico n. 534, trasmesso all'Avvocatura dello Stato dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. D.R.A. n. 63044 dell'11/09/2025;

- VISTO** il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 752/2025 reso dalla C.T.S. nella seduta plenaria 24/10/2025 nell'ambito del quale in conclusione è stato:
- “**CONSIDERATO** che stante la prossima realizzazione del termovalorizzatore di località Pantano d'Arce del comune di Catania, a gestione pubblica, i flussi di rifiuti provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati del bacino relativo alla Sicilia orientale, previsti in pro-getto in ingresso all'impianto proposto dalla SI Energy S.r.l. e costituenti circa il 64% del totale di rifiuti in ingresso al medesimo impianto, saranno invece destinati ad alimentare il realizzando TMV a gestione pubblica di Catania, e **VALUTATO** che la potenzialità complessiva di trattamento dell'impianto di recupero energetico in esame risulta in eccesso e sovradimensionata rispetto alle esigenze di fabbisogno impiantistico del territorio di riferimento nello scenario pianificatorio attuale (PRGRU 2024);*
- VALUTATO** che per quanto sopra esposto il progetto proposto non è coerente con la pianificazione di settore ovvero con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Rifiuti Urbani 2024;*
- VALUTATO** che sulla scorta del parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo l'impianto in progetto non risulterebbe compatibile con le previsioni impiantistiche del PRGR Stralcio Rifiuti Urbani 2024 in quanto, come sopra richiamato, tale Piano prevede che i flussi di rifiuti in uscita dalle piattaforme di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati siano conferiti ai due termovalorizzatori a gestione pubblica da realizzarsi presso le zone industriali di Palermo e Catania;*
- RITENUTO** che le suddette criticità emerse nel corso del procedimento non possano essere superate nel quadro pianificatorio attuale e che pertanto non possa essere espressa una valutazione ambientale dell'impianto proposto”;*
- CONSIDERATO** che ad esito della suddetta istruttoria è stata restituita al Servizio 1 del D.R.A. la procedura n. 1019, classifica CT15 RIF1019, relativa al *“Progetto di un impianto recupero energia da rifiuti non pericolosi - TMV Catania - costituito da due linee di termovalorizzazione per complessivi 212,5 MW termici, nonché di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Catania, Zona Industriale, Foglio di mappa n. 47 particelle 169, 184, 459 e 462”*, proponente SI Energy S.r.l.;
- VISTA** la nota acquisita al prot. D.R.A. n. 74716 del 29/10/2025, l'Avvocatura dello Stato, ha trasmesso il ricorso per motivi aggiunti promosso da SI Energy S.r.l. (RG 001725/2025/2) recante domanda risarcitoria;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 83389 del 04/12/2025 con cui il Servizio 1 ha richiesto all'Avvocatura dello Stato di Palermo un pronunciamento a mezzo di un parere sulle questioni di seguito articolate:
- “Si può intendere quale “provvedimento espresso” un Decreto Assessoriale di Valutazione Impatto Ambientale basato sul presupposto di un'istruttoria tecnica espletata dalla C.T.S. a mezzo di due pareri istruttori conclusivi di restituzione e, dunque, privi della valutazione negativa o positiva sulla compatibilità ambientale del progetto proposto dalla società S.I. Energy s.r.l.? ”.*
 - “Atteso che la C.T.S. - laddove la stessa non possa esprimersi in modo utile - può restituire gli atti all'organo competente, in ragione di ciò potrà questa autorità competente concludere il procedimento pur in apparente contrasto con l'univoca giurisprudenza europea e della Corte Costituzionale in tema di provvedimento ambientale espresso?”.*
 - “Quando la spettabile Avvocatura in indirizzo nel parere Cons. n. 6565/2024 scriveva “tanto a prescindere dalle ulteriori valutazioni relative a livello di protezione dell'ambiente” intendeva segnalare che non necessita la valutazione di compatibilità ambientale e che si può quindi procedere con provvedimento amministrativo (decreto) privo di istruttoria tecnica da parte della C.T.S.?”.*
- VISTO** il parere giuridico n.1020/2025 sul ricorso per motivi aggiunti reso dalla C.T.S. nella seduta del 30/12/2025;
- VISTA** la Sentenza del TAR Catania n. 694/2026 che ha accolto il ricorso per il silenzio inadempimento e respinto il ricorso per motivi aggiunti recante domanda risarcitoria, notificata, ai sensi della legge n. 53 del 1994, con nota acquisita al prot. D.R.A. n.16366 del 10/03/2026;
- CONSIDERATO** che per gli effetti del sopracitato accoglimento della domanda sul silenzio il giudice di prime cure ha così statuito: *“in accoglimento dell'ulteriore motivo di ricorso ex art. 117 c.p.a., l'Assessorato Territorio ed Ambiente deve essere condannato a pronunciarsi in via espressa sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 15 aprile 2020 entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dalla sua notifica”;*
- VISTO** il parere giuridico formulato dall'Avvocatura dello Stato di Palermo con nota prot. n. 58796-28/03/2026-paooa al:6565/2024 (prot. D.R.A. n. 31601 del 05/05/2026), come di seguito riportato:
- “(…) A tal proposito, premettendo - tra l'altro - che la C.T.S. ha per tre volte (pareri n. 274 del 27/05/2025; n. 534 del 29/08/2025 e n. 752 del 24/10/2025) restituito al Dipartimento la documentazione riguardante il progetto della SI Energy srl in quanto quest'ultimo risulta essere incompatibile con le previsioni impiantistiche del PRGR Stralcio Rifiuti Urbani 2024, chiede se possa intendersi o meno come “espresso” un Decreto Assessoriale di VIA basato su un'istruttoria tecnica della C.T.S. espletata mediante “pareri conclusivi di restituzione e, dunque, privi della valutazione negativa o positiva sulla compatibilità*

ambientale del progetto” proposto dalla predetta srl.

Sotto tale ultimo profilo, codesto Dipartimento (cfr. nota n.83389 del 4.12.2025) ha rappresentato che già in tre precedenti occasioni in fattispecie consimili detta Commissione aveva invece espresso giudizio di non compatibilità di progetti non coerenti con il PRGR 2024 (P.I.C. n. 127/25; n. 468/25 e n. 469/25).

(...) va innanzitutto precisato che, in linea generale di principio, l'art. 2 della L. n. 241/90 e, del pari, l'omologa disposizione regionale, prevede che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

La stessa norma prevede, però, in ossequio anche al principio di economicità dell'azione amministrativa che – ove la p.A. ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda – la stessa possa concludere il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Orbene, quest'ultima previsione normativa (primo comma, secondo periodo) è quella che s'attaglia alla fattispecie in esame: il “sintetico riferimento” a supporto motivazionale del Decreto di VIA può essere rintracciato nel P.I.C. n. 752/25 (e ancor prima nel P.I.C. n. 274/25) con cui la C.T.S. ha ritenuto che il progetto della SI Energy non sia compatibile con il PRGR 2024 e che le criticità emerse nella fase istruttoria non siano superabili nel quadro pianificatorio attuale (sulla non estraneità alla VIA della verifica di compatibilità di un progetto con gli strumenti di pianificazione: cfr. TAR Friuli – Venezia Giulia, Sez. I, 03.09.2012, n. 342). Il che, in buona sostanza, riproduce il contenuto dei Pareri nn. 127/25, 468 e 469 di cui sopra.(...)”;

VISTA la nota prot. n. 57117-22/06/2026-P-aoct AL:4953/2025 (prot. D.R.A. n. 48504 del 22/06/2026) con cui l'Avvocatura di Catania ha comunicato che, per la discussione del ricorso sul silenzio, è stata fissata la Camera di Consiglio per il giorno 23/07/2026;

VISTA la nota prot. n. 59765-29/06/2026-P-aoct AL:4953/2025 (prot. D.R.A. n. 51015 del 30/06/2026) con cui l'Avvocatura di Catania ha inoltrato l'istanza di controparte per la nomina di un Commissario ad Acta, ex-art.117 c.3 cpa, al fine dell'esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 694/2026;

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che conferma la piena legittimità della verifica di coerenza pianificatoria all'interno delle procedure ambientali, non essendo la verifica di compatibilità di un progetto con gli strumenti di pianificazione estranea alla VIA (cfr. TAR Friuli – Venezia Giulia, Sez. I, 03.09.2012, n. 342);

RITENUTO di dovere, in ottemperanza della sentenza del TAR Catania n. 694/2026, non impugnata e dunque diventata giudicato, concludere il procedimento di cui all'istanza presentata con nota acquisita al prot. D.R.A. n. 19937 del 15/04/2020, emettendo un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, di cui al parere reso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo, prot. n. 58796-28/03/2026-p-aoopa al:6565/2024;

CONSIDERATO che il risolutivo “sintetico riferimento” a supporto motivazionale dell'odierno provvedimento risiede nel P.I.C. n. 752/2025 (e ancor prima nel P.I.C. n. 274/2025) con cui la C.T.S. ha accertato che il progetto della SI Energy S.r.l. “non è compatibile con le previsioni impiantistiche del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR Stralcio Rifiuti Urbani 2024) e che le criticità emerse nella fase istruttoria non sono superabili nel quadro pianificatorio attuale”;

FATTI SALVI vincoli e obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

In esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Sezione di Catania n. 694/2026 e ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 241/1990 (art. 3, comma 1 della legge regionale n. 7/2019), l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al “Progetto di un impianto di termovalorizzazione a griglia mobile per produzione di energia elettrica da rifiuti solidi non pericolosi costituito da due linee per complessivi 212.5 Mw termici nonché di tutte le relative opere di connessione alla RTN.”, proposto dalla società SI Energy S.r.l. è conclusa con il presente **provvedimento espresso di diniego in forma semplificata**, a causa della manifesta infondatezza accertata in sede istruttoria per radicale incompatibilità con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)” adottato con Ordinanza del Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana n. 3 del 21/11/2024.

Articolo 2

Il presente provvedimento, esauendo l'obbligo di pronuncia espressa gravante sull'Amministrazione, nega il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale e della connessa Valutazione di Incidenza Ambientale, precludendo l'ulteriore corso del

procedimento finalizzato all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Articolo 3

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 752/2025 reso dalla C.T.S. nella seduta plenaria 24/10/2025 nel quale sono contenute le motivazioni di fatto e di diritto e le considerazioni su cui si fonda la decisione di cui al precedente art. 1.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 68 co. 4 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Ai sensi dell'art. 25 co. 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 3338).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo,

L'Assessore

On.le Avv. Giuseppa Savarino